



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 176

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2020 E S.M. - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE, PLUVIALI, POZZETTI E RETI ACQUE METEORICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI IN COPERTURA - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - SPESA COMPLESSIVA QUADRIENNALE EURO 618.520,32 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Il giorno 07.08.2020 ad ore 08.42 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Andreatta Alessandro
vicesindaco	Franzoia Mariachiara
assessori	Bungaro Corrado
	Gilmozzi Italo
	Maule Chiara
	Salizzoni Alberto
	Stanchina Roberto
	Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/189 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che l'Amministrazione comunale ha sottoscritto, in data 23 settembre 2013 n. 528 di rep. con l'ATI con capogruppo SIRAM S.p.a. e mandanti Grisenti S.r.l. e Leveghi S.r.l. un contratto per la gestione calore per 124 edifici di competenza comunale avente validità dal 01.10.2013 al 30.09.2018 per un importo contrattuale annuo complessivo di euro 2.871.315,67 (I.V.A. esclusa) (importo riferito all'anno 2013);

visto che all'interno del contratto è previsto anche lo svolgimento del servizio di Gestione e manutenzione grondaie e pluviali, pozzetti acque meteoriche e impianti di sollevamento;

considerato che il contratto iniziale è stato prorogato, per le motivazioni indicate negli atti, con determinazioni dirigenziali 11.09.2018 n. 52/76 e 17.04.2019 n. 52/43 per un periodo che decorre dal 01.10.2018 al 31.08.2019. Per le motivazioni indicate negli atti (determinazioni dirigenziali 22.08.2019 n. 52/57 e 22.05.2020 n. 52/43) è stato ulteriormente prorogato per il periodo dal 01.09.2019 al 15.05.2020 al 31.08.2020;

dato atto che, per quanto riguarda l'affidamento della sola parte del servizio in oggetto, sono stati redatti i seguenti atti nei modi e tempi sottoindicati:

- la deliberazione della Giunta comunale 15 luglio 2019 n. 140 con il quale sono stati fissati gli indirizzi per la gara "Servizio di Gestione e Manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura";
- la determinazione del Dirigente 31 luglio 2019 n. 52/51 con la quale si è autorizzato, in relazione al "Servizio di Gestione e Manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura":
 - di approvare il progetto e i relativi elaborati;
 - di indire la relativa gara;
 - il finanziamento degli oneri necessari a coprire le spese per il servizio in appalto;
- il disciplinare della gara relativa al "Servizio di Gestione e Manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura" è stato pubblicato con data 8 agosto 2019 al n. prot. 206033 e ha previsto per il giorno 17 settembre 2019 la data della prima seduta di gara;
- la nota di data 17 settembre 2019 n. prot. 234735 che attesta la mancata presentazione di offerte alla gara;
- la determinazione del Dirigente 9 ottobre 2019 n. 52/75 con la quale si è autorizzato di indire la gara in oggetto mediante invito diretto e pertanto a trattativa privata per le motivazioni illustrate nell'atto;
- l'invito pubblicato con nota di data 5 novembre 2019 al n. prot. 281665 che ha previsto per il giorno 17 dicembre 2019 la data della prima seduta di gara;
- il verbale di gara di data 17 dicembre 2019 che attesta la mancata presentazione di offerte all'invito diretto;

tenuto altresì conto, relativamente a quanto previsto dal citato art. 7 della L.p. n. 2/2016 e s.m., che rispetto all'attuale contratto di appalto il competente Servizio Gestione fabbricati ha previsto di procedere con distinti appalti, anche al fine di favorire una maggiore partecipazione di più soggetti che in caso di appalto unitario non avrebbero potuto concorrere;

considerato che, in ragione di quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., non sussiste la possibilità di ulteriore suddivisione del presente appalto in lotti in ragione della peculiare modalità esecutiva del contratto, il quale prevede la gestione unica dei vari servizi che compongono l'insieme della prestazione unitaria;

richiamate, ancora, le osservazioni del Servizio di merito di cui alla nota di data 31 luglio 2020 prot. 167029 secondo cui la scelta di mantenere un unico appalto per quanto attiene al servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura è dettata dall'omogeneità e correlazione fra le singole tipologie di servizi per i primi due servizi, mentre, per quanto attiene ai sistemi di ancoraggio, l'intervento di manutenzione si effettua sui medesimi ambiti interessati agli

interventi di manutenzione delle grondaie (tetti) e quindi non può che essere effettuato dal medesimo personale (pertanto per ragioni strettamente tecniche che non consentirebbero la compresenza di diverse imprese consentendo peraltro anche economie di spesa;

considerato che costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per servizi di importo superiore alla soglia comunitaria il ricorso a convenzioni CONSIP o APAC e, solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i servizi richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

ricordato che la convenzione CONSIP oggi in vigore non comprende il servizio di gestione e manutenzione grondaie e pluviali e pozzetti acque meteoriche né risultano ad oggi convenzioni in APAC;

preso atto che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, anche la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nel suo art. 36 ter 1, comma 6, stabilisce, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

preso altresì atto che nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, anche la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nel suo art. 36 ter 1, comma 6, stabilisce, per le Amministrazioni aggiudicatrici, l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in loro assenza, attraverso le convenzioni CONSIP o, in assenza di entrambe, mediante l'espletamento di autonome procedure;

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.p. n. 2/2020 e s.m. (così come modificato dalla L.p. n. 3/2020), per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

considerato peraltro che il medesimo art. 2 al comma 2 della norma provinciale citata attribuisce alle Amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di utilizzare le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo;

ritenuto che, in tale prospettiva, il competente Servizio reputa opportuno, come risulta dalla nota di data 31 luglio 2020 prot. 167029, procedere all'indizione della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. per i motivi di seguito indicati, nel rispetto del principio della libera concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità; tanto anche in ragione delle particolari circostanze che portano all'indizione della procedura in parola. Nel caso di specie, tenuto conto che le due precedenti procedure per il medesimo servizio nel corso del 2019 sono andate deserte, si ritiene che la procedura aperta sia l'unica scelta possibile al fine di garantire la massima partecipazione;

dato atto che nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compreso l'attuale gestore, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara;

preso atto che la procedura aperta, rispetto ad un'eventuale procedura ristretta, è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fasi intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire

all'individuazione dell'appaltatore;

stabilito che il Servizio di merito prevede per l'affidamento in oggetto la seguente tempistica:

- decorrenza: dalla data del verbale di consegna degli impianti;
- conclusione: quattro anni a partire dalla data del verbale di consegna degli impianti;

dato atto che il progetto di servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura redatto dal Servizio Gestione fabbricati prevede una spesa annua complessiva di euro 154.630,08 (di cui euro 11.834,12 per oneri di sicurezza, di cui per oneri COVID-19 euro 4.054,44), oneri fiscali esclusi, così suddivisa:

TIPOLOGIA SERVIZI	Importo annuale [euro/anno]	di cui oneri per la sicurezza [euro/anno]
Gestione e manutenzione grondaie e pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche	134.678,36	9.992,40
Gestione e manutenzione impianti sollevamento acque bianche	11.938,45	1.598,45
Gestione e manutenzione sistemi di ancoraggio permanenti in copertura	8.013,27	243,27
Oneri per la sicurezza (totale)		11.834,12
Totale compresi oneri per la sicurezza	154.630,08	

dato atto che, in relazione a quanto dettagliatamente sopra esposto, il Servizio di merito quantifica in euro 618.520,32 (di cui 47.336,48 oneri per la sicurezza), oneri fiscali esclusi, l'importo totale presunto quadriennale per il servizio in oggetto;

rilevato che la quantificazione dell'importo posto a base di gara è stata effettuata a seguito di computo dettagliato delle singole prestazioni che sono da prevedere per ogni tipologia di servizio;

dato atto sulla base sia del Capitolato che della documentazione di gara, compresa la quantificazione dell'importo a base di gara, nell'importo sopra indicato, come previsto dal Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Trento con deliberazione 29 maggio 2020 n. 726 e dal comma dall'art. 7 ter della L.p. 2/2020 e s.m. e i., sono stati quantificati gli oneri della sicurezza che il soggetto aggiudicatario sosterrà in fase esecutiva in relazione all'emergenza COVID-19 e che sono stati stimati in euro 4.054,44 per anno (oneri fiscali esclusi);

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto" redatto dal Servizio Gestione fabbricati compreso nel progetto di servizio redatto dal Servizio Gestione fabbricati che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara;

posto che il competente Servizio precisa che intende utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della citata L.p. n. 2/2016 e s.m., e che tale criterio è stato individuato, oltre che in ossequio alla previsione normativa dettata dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016 e s.m., poiché consente di valutare l'offerta sulla base, oltre che dell'elemento prezzo, anche degli aspetti qualitativi (tecnici e funzionali) del servizio in gara;

preso atto che il competente Servizio precisa che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.AC. 21 settembre 2016 n. 1005, ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicate siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio;

stabilito che, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 sopra citato, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5 bis della L.p. n. 2/2020 e s.m., il Servizio di merito ha proceduto a individuare per la formulazione dell'offerta tecnica unicamente criteri di natura quantitativa o tabellare e quindi che in relazione a questa scelta non sarà successivamente necessario procedere a nominare la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica, così come stabilito dal richiamato art. 2, comma 5 bis della L.p. n. 2/2020 e s.m.;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza a stabilire gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che il Servizio Gestione fabbricati propone di suddividere i 100 punti a disposizione per la valutazione delle offerte nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. come di seguito:

- offerta economica (A): punteggio massimo 30 punti;
- offerta tecnica (B): punteggio massimo 70 punti;

rilevato che la predetta proposta prevede che i 70 punti riservati all'offerta tecnica siano ripartiti come di seguito:

N.	Elemento	Punteggio
B.1	struttura organizzativa proposta per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto in termini di numero di unità impiegate, figure professionali previste con qualifica e dotazione mezzi	massimo 10 punti
B.2	aumento delle frequenze dei controlli periodici	massimo 10 punti
B.3	reperibilità e pronto intervento	massimo 10 punti
B.4	sistema informativo	massimo 10 punti
B.5	elementi innovativi, aggiuntivi e migliorativi offerti nell'ottica di migliorare il servizio offerto senza alcun onere ulteriore per la stazione appaltante	massimo 30 punti

atteso che il Servizio Gestione fabbricati, con nota di data 31 luglio 2020 prot. n. 167029 propone, una volta attribuiti i punteggi di cui sopra, di procedere alla riparametrazione secondo il seguente criterio:

- all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo globale più elevato sono assegnati 70 punti;
- per le altre offerte i punteggi sono riparametrati al punteggio massimo sulla base di un criterio matematico proporzionale;

rilevato che la scelta del Servizio competente di procedere alla riparametrazione del punteggio tecnico persegue l'obiettivo di individuare una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della qualità del servizio offerto pur nella ricerca del contenimento della spesa. La riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando a questa il massimo peso complessivo previsto (70 punti), così come l'offerta economica è valutata con l'applicazione di una formula matematica che comporta l'attribuzione del punteggio massimo (30 punti) all'impresa che ha presentato l'offerta economica migliore. La scelta di questa metodologia garantisce che, anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia di qualità del servizio erogato che si persegue con la suddivisione del punteggio fra offerta tecnica ed offerta economica;

considerato che per l'attribuzione dell'offerta economica si applica la formula prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16/50/Leg. secondo quanto stabilito dalla L.p. n. 2/2020 e s.m.;

ritenuto di aderire integralmente alle proposte del Servizio Gestione fabbricati per come sopra indicate nella nota di data 31 luglio 2020 prot. n. 167029 perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione garantendo alla stessa un servizio pienamente confacente alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

atteso che il competente Servizio propone, infine, che per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio siano inserite nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- qualora due o più offerte risultino aver ottenuto il medesimo punteggio (somma punteggio

offerta tecnica con punteggio offerta economica) il primo in graduatoria sarà il soggetto che avrà proposto il miglior ribasso in percentuale fra le offerte economiche, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;

- non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto nel caso in cui intervenga nel frattempo una convenzione CONSIP e/o APAC (ad oggi non presente) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione CONSIP e/o APAC;
- di recedere dal contratto nel caso in cui intervenga nel frattempo una convenzione CONSIP e/o APAC, previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fatto salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

preso atto che il competente Servizio Gestione fabbricati non prevede l'applicazione di quanto indicato all'art. 32, comma 3 della L.p. n. 2/2016 e s.m. (secondo cui nelle procedure di affidamento di servizi l'aggiudicatario può eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati) in quanto la tipologia del servizio svolto non è idonea all'utilizzo di persone svantaggiate in relazione alla particolare tipologia dei luoghi dove si va ad operare. Infatti gli interventi manuali che è previsto siano in carico all'aggiudicatario comportano di operare in situazioni nelle quali il soggetto svantaggiato ha difficoltà di operare (su tetti con pericolo di caduta dall'alto) e che comportano di possedere una conoscenza specifica per gli aspetti connessi alla movimentazione del materiale utilizzato in relazione alla sua pericolosità legata al rischio di taglio per l'utilizzatore e con pericolo di caduta dall'alto anche del materiale stesso. Tale conoscenza, se non posseduta, può comportare un forte rischio non solo per gli operatori ma anche per i fruitori della struttura sulla quale si opera. Si consideri inoltre la presenza di tendenzialmente un numero molto limitato di lavoratori per un numero limitato di ore, dedicati ad un'attività molto specialistica, e pertanto la presenza di lavoratori svantaggiati comporterebbe un onere eccessivo ai fini del corretto svolgimento del servizio anche per ragioni di sicurezza;

dato atto che, in conformità all'art. 26 della L.p. n. 2/2016 s.m., il Servizio competente individua nel 30% dell'importo a base di gara la percentuale di subappalto che può essere autorizzata e che corrisponde alle sole prestazioni relative alla manutenzione delle opere da lattoniere presenti sulla copertura e alla gestione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, per tutte le motivazioni di cui alla sopra citata nota del Servizio competente di data 31 luglio 2020 prot. n. 167029, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale in 50 giorni. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di Legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione (triennio 2020-2022);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 13 maggio 2020 n. 3;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- la nota di data 31 luglio 2020 prot. n. 167029 del Servizio Gestione fabbricati;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara onde garantire la conclusione della stessa in tempi tali da assicurare il prima possibile l'avvio del servizio secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione fabbricati si stabilirà di procedere all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura per un periodo di quattro anni decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti, dell'importo presunto quadriennale di euro 618.520,32 (di cui euro 47.336,48 per oneri di sicurezza), oneri fiscali esclusi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m., e si procederà a finanziare la relativa spesa;
2. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di gestione e manutenzione grondaie, pluviali, pozzetti e reti acque meteoriche, impianti di sollevamento e sistemi di ancoraggio permanenti in copertura per il periodo sopra indicato, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Gestione fabbricati così come esposte in narrativa del presente atto;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2020 E S.M. - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE, PLUVIALI, POZZETTI E RETI ACQUE METEORICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI IN COPERTURA - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - SPESA COMPLESSIVA QUADRIENNALE EURO 618.520,32 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 07.08.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 189 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2020 E S.M. - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE, PLUVIALI, POZZETTI E RETI ACQUE METEORICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI IN COPERTURA - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - SPESA COMPLESSIVA QUADRIENNALE EURO 618.520,32 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 3 agosto 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 189 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2020 E S.M. - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GRONDAIE, PLUVIALI, POZZETTI E RETI ACQUE METEORICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI IN COPERTURA - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - SPESA COMPLESSIVA QUADRIENNALE EURO 618.520,32 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 05.08.2020